

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

della causa civile iscritta al n. r.g. 18205/2024 promossa da  
**FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.  
Francesco MAINETTI

contro

**GIUSEPPE [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]) e **[REDACTED]** (C.F. [REDACTED]),  
con il patrocinio dell'avv. Chiara RINALDI

**NICOLA [REDACTED]** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. Francesca  
MONTANARI

**DECRETO****(art. 175 c.p.c.)**

Il giudice,

vista la concorde istanza dei difensori delle parti, volta ad ottenere una sospensione del processo o un lungo differimento della data dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in modo da agevolare la definizione delle trattative in stato avanzato;

rilevato che nella concorde istanza si osserva che: *«stante la pendenza delle trattative, tutte le parti ritengono possibile se non probabile un accordo, raggiunto il quale, nell'arco temporale, grosso modo, di tre mesi, la causa troverebbe una soluzione amichevole rendendo inutile il deposito delle memorie integrative»* e che *«sia per non condizionare le attuali trattative con il deposito di ulteriori atti processuali, sia al fine di non aggravare conseguentemente di spese legali l'intera posizione, è opportuno attivare un meccanismo che eviti per il momento il decorso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e differisca la prima udienza»*;

richiamato quanto già osservato da Trib. Bologna, sez. II, decr. 8 marzo 2024, nel proc. n. 12286/2023 R.G., a fronte di una istanza congiunta di un rinvio di sei mesi della prima udienza di comparizione in pendenza di trattative con contestuale differimento dei termini a ritroso previsti dall'art. 171-ter c.p.c., ossia che *«non si ravvisano ostacoli all'accoglimento dell'istanza congiunta, in un sistema ispirato al principio dispositivo, orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili (v. ad es. gli artt. 185 e 185-bis c.p.c.) o a prevenirne l'instaurazione (v. la disciplina della mediazione, anche demandata, e della negoziazione assistita) e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti (art. 296 c.p.c.), mentre rimangono garantiti il contraddittorio e la parità delle armi così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni»*;

rilevato altresì che nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio sulla giustizia di Bologna per la stesura finale del protocollo sulla fase introduttiva del rito ordinario di cognizione, ormai prossimo alla sottoscrizione ufficiale, si è convenuto nel senso che *«[s]u congiunta e motivata istanza delle parti depositata telematicamente (ad esempio, per la necessità di ultimare trattative volte alla definizione amichevole della causa), possibilmente segnalata via mail al giudice in data anteriore allo scadere del termine di quindici giorni di cui al comma 1*

*dell'art. 171-bis c.p.c., il giudice, ove valuti l'istanza meritevole di accoglimento, può disporre un differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. anche oltre il termine di cui al comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c., oppure fissare una apposita udienza anticipata per sentire i difensori, o anche le parti, e adottare i provvedimenti del caso o promuovere la conciliazione o inviare le parti in mediazione, prima di fissare l'udienza di comparizione dalla quale decorrono i termini a ritroso per le memorie integrative»;*

ritenuto che tali soluzioni, sia pur non espressamente previste dal legislatore, possono trovare fondamento nell'art. 175 c.p.c. in sintonia con gli obiettivi della riforma Cartabia e, più in generale, con le esigenze di economia processuale e di razionale gestione delle risorse scarse, volte ad evitare il compimento di attività che potrebbero essere inutili e, per altro verso, a favorire la soluzione amichevole delle controversie;

ritenuto in definitiva che l'obiettivo perseguito dalle parti (consentire il raggiungimento di un accordo prima del deposito delle memorie integrative, senza pregiudizio per le difese delle parti) può essere realizzato mediante la fissazione di una udienza anticipata rispetto al maturare dei termini per memorie integrative, udienza da sostituirsi col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., al solo fine di verificare l'esito delle trattative, senza dunque l'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c. (v. anche il comma 5 dell'articolo citato);

**p.q.m.**

visto l'art. 175 c.p.c. in relazione all'istanza congiunta delle parti,

**fissa l'udienza venerdì 5 settembre 2025 ore 9:07** al solo fine di verificare l'esito delle trattative, fallite le quali sarà emesso il decreto di cui al comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.;

**sostituisce** l'udienza in presenza col deposito di **note scritte** (art. 127-ter c.p.c.) da depositarsi entro le **ore 9:07** del giorno **venerdì 5 settembre 2025 ore 9:07**;

**invita caldamente** le parti ad una soluzione amichevole **possibilmente anteriore alla data come sopra fissata**: in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di **accordo anteriore alla data come sopra fissata**, i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, i difensori potranno depositare dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Si comunico

Bologna, 14 maggio 2025

Il giudice  
Antonio Costanzo